

Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2015-2016

L'esercizio della professione giornalistica

Fra normativa, giurisprudenza e deontologia

L'Ordine e l'Albo dei giornalisti

L'Ordine e l'Albo dei giornalisti **(legge 2307/1925 e r. d. 384/1928)**

L'Albo dei giornalisti fu istituito affinché il regime fascista potesse meglio esercitare il controllo sull'attività giornalistica.

L'Ordine dei giornalisti, anche se previsto dalla legge del 1925, non fu mai istituito.

La legge prevedeva che l'esercizio della professione fosse consentito solo agli iscritti in appositi albi.

Gli albi originariamente dovevano essere depositati presso le corti d'Appello. Invece, con la l. 563/1926, istitutiva del sindacato unico per ogni categoria di professionisti, la loro tenuta venne affidata al sindacato regionale fascista.

A questa previsione si adeguò il r. d. del 1928.

Il r. d. 384/1928

L'Albo dei giornalisti si componeva di tre elenchi:

- Professionisti (esercizio esclusivo da almeno 18 mesi)
- Praticanti (esercizio esclusivo per meno di 18 mesi o minori di 21 anni)
- Pubblicisti (esercizio non esclusivo)

Divieto di iscrizione per chi avesse riportato condanne a pena detentiva superiore a 5 anni o a chi avesse svolto attività antinazionale. Occorreva attestazione del Prefetto di “buona condotta politica”.

L'Ordine, che avrebbe dovuto tenere l'Albo ed esercitare i provvedimenti disciplinari) non fu mai istituito.

Le sue funzioni furono esercitate dal sindacato nazionale fascista dei giornalisti, articolato in un direttorio nazionale e in 11 sindacati regionali, al cui interno il governo nominava un comitato di 5 membri di nomina ministeriale, incaricato della tenuta dell'Albo e dei provvedimenti disciplinari.

Contro le decisioni del comitato non era ammesso ricorso giurisdizionale, ma solo un ricorso alla commissione superiore per la stampa (sempre controllata dal governo).

Il d. l. lgt. n. 302/1944

Nell'immediato dopoguerra, gli albi e la disciplina degli iscritti venne affidata ad una apposita commissione con sede a Roma, i cui membri erano nominati dal ministro di grazia e giustizia previo parere del sottosegretariato per la stampa e della Federazione nazionale per la stampa (ricostituita nel luglio 1943).

Tale commissione ha costituito una prima formula di autogoverno della categoria in quanto i suoi componenti, pur se di nomina ministeriale, venivano tutti designati dal sindacato dei giornalisti italiani.

Questa disciplina restò invariata per diciotto anni.

Art. 2229 codice civile

Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [*alle associazioni professionali*] (*), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

(*) *Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

La riforma dell'Ordine e dell'Albo dei giornalisti

(Legge n. 69/1963: Ordinamento della professione di giornalista, attuata con d.P.R. n. 115 del 4 febbraio 1965)

La tenuta dell'Albo è affidata all'Ordine dei giornalisti, ente pubblico non economico a struttura associativa.

L'Albo si compone di due soli elenchi (professionisti e pubblicisti), mentre i praticanti sono iscritti in un apposito registro. Per l'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti occorre essere cittadini italiani o comunitari.

Esiste anche un elenco speciale dei direttori responsabili di riveste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

In particolare, i **professionisti** devono avere almeno 21 anni, aver esercitato la professione per almeno 18 mesi, aver superato una prova di idoneità professionale.

I **pubblicisti** devono aver esercitato al professione per almeno 2 anni, in modo non esclusivo, ma retribuito.

Il decreto-legge n. 138 /2011 ha prescritto anche per i pubblicisti la necessità di superare una prova di idoneità professionale, come finora previsto solo per i professionisti, contribuendo così ad attenuare la differenza fra le due categorie. (segue ...)

Che differenza c'è fra professionisti e pubblicitisti?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 256 del 2 aprile 1971) ha definito con precisione la differenza tra "giornalista professionista" e "giornalista pubblicitista": il primo è un operatore a tempo pieno del mondo dell'informazione, mentre il giornalista pubblicitista, pur svolgendo attività continuativa e retribuita, è un operatore non professionale a tempo parziale (cioè svolge un'altra professione come attività principale).

Di conseguenza, i pubblicitisti non possono ricoprire le qualifiche previste dal contratto di lavoro giornalistico (redattore ordinario, capo servizio, inviato, capo redattore e vice direttore). Però possono essere direttori responsabili (Corte Cost., sent. n. 98/1968).

Per i pubblicitisti non è prevista la prova di idoneità professionale, ma i consigli regionali del Lazio, della Sicilia e della Campania richiedono un colloquio informativo che viene sostenuto subito prima del rilascio del tesserino (decreto-legge 138/2011).

(segue)

I **praticanti** non fanno parte dell'Ordine, pur essendo tenuti al rispetto delle regole deontologiche. Essi svolgono pratica giornalistica presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Non possono iscriversi all'Albo coloro che hanno riportato condanna penale con interdizione dai pubblici uffici. Per condanne penali di altro tipo, la valutazione è rimessa all'Ordine.

Esercitano attività giornalistica iscritti in apposito elenco anche:

- i giornalisti di nazionalità straniera con almeno 21 anni di età;
- i direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Dal 1976 (d.P.R. 649) anche i telecinefotoperatori possono iscriversi all'Ordine come professionisti o pubblicitari.

L'Ordine dei giornalisti: organizzazione e funzioni

Ente pubblico a struttura associativa, con iscrizione obbligatoria per esercizio della professione.

E' articolato in un consiglio nazionale (presso il Ministro della giustizia) e in consigli regionali.

Presso ogni consiglio è istituito l'Albo e gli elenchi speciali.

L'Ordine si occupa dell'iscrizione e della cancellazione dall'Albo e delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti per violazione delle norme e della deontologia professionale.

Il procedimento disciplinare può essere avviato sia dal consiglio (nazionale o regionale) dell'ordine (anche sulla base di ricorsi individuali) sia dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Sanzioni: avvertimento, censura, sospensione, radiazione (si può chiedere la reinscrizione dopo 5 anni).

Contro le decisioni del consiglio regionale è ammesso ricorso al consiglio nazionale e poi al giudice (tribunale e corte d'appello).

Cass. Civ. sentenza n. 28519 del 2008

«L'Ordine dei giornalisti ha il compito di salvaguardare, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti in base alla legge professionale».

—

15 giugno 1997: referendum abrogativo della legge 69/1963 proposto dal partito radicale. Vinsero i SI, ma non venne raggiunto il quorum.

Art. 45 legge 69/1963

Esercizio della professione.

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (*).

() La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.*

Un commento

Nella disciplina del 1963 scompare ogni criterio selettivo di natura politica.

Tuttavia il sistema non è esente da critiche.

Infatti, se “tutti” hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, la necessaria iscrizione all’Albo per esercitare la professione potrebbe essere incostituzionale.

In varie sentenze, la Corte costituzionale ha respinto le censure: l’Ordine e l’Albo rappresenterebbero invece una garanzia della libertà del giornalista rispetto ai rapporti con il datore di lavoro; inoltre, anche soggetti non iscritti all’Albo possono esprimere il proprio pensiero attraverso la stampa periodica.

La posizione della Corte non è però condivisa da tutti.

Il contratto di lavoro giornalistico

L'ultimo contratto è stato firmato dalla FNSI e dalla FIEG nel 2013 e è scaduto il 31 marzo 2016.

Rispetto ai precedenti contratti, tiene in maggior conto i giornalisti che lavorano nelle testate elettroniche, equiparandoli agli altri dal punto di vista contrattuale.

Inoltre, tiene conto della recente legge sull'equo compenso.

Le clausole di coscienza

La necessità di protezione del giornalista dai condizionamenti derivanti dall'impresa editoriale è alla base delle rivendicazioni della contrattazione collettiva, che ha inserito nel contratto di lavoro giornalistico (CNLG, art. 32) le c. d. clausole di coscienza:

Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità.

L'equo compenso

Legge n. 233/2012

I giornalisti iscritti all'albo devono percepire un "equo compenso" proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione incaricata della definizione e valutazione dell'equo compenso.

La Commissione redige e pubblica un elenco dei quotidiani, dei periodici anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso.

Gli organi di informazione non inclusi nell'elenco non possono beneficiari del sostegno economico pubblico all'editoria.

La giurisprudenza della Corte costituzionale

Estratti dalla sentenza n. 11/1968:

- Non spetta alla Corte valutare l'opportunità della creazione dell'Ordine, perché l'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse che possano giustificarlo appartiene alla sfera di discrezionalità riservata al legislatore. Compete invece alla Corte accertare se la riserva della professione giornalistica ai soli iscritti all'Ordine ed il modo in cui la legge ha disciplinato il regime dell'albo comportino la violazione del principio costituzionale - art. 21 - che a tutti riconosce il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ...
- la legge impugnata [...] disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero ...
- ... l'appartenenza all'Ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professionalità.
- Chi tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il giornalista si trova ad operare o consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona le possibilità di lavoro, non può sottovalutare il rischio al quale è esposta la sua libertà né può negare la necessità di misure e di strumenti a salvaguardarla.

(segue)

- ... l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.
- Non si vede, infine, in che modo il Consiglio dell'Ordine possa esercitare poteri arbitrari in ordine all'iscrizione nell'albo: chiamato a verificare la sussistenza di elementi tassativamente indicati dalla legge ed a prendere atto del giudizio positivo delle prove di esame predisposte per un accertamento tecnico ...
- La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari conferiti ai Consigli non siano tali da compromettere la libertà degli iscritti. Due elementi fondamentali vanno tenuti ben presenti: la struttura democratica del Consiglio [...] e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale ed il successivo esperimento dell'azione giudiziaria nei vari gradi di giurisdizione.

Estratti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98/1968

- ... la Corte deve ora portare il suo esame, al fine di accertare in primo luogo se - a parte le sue ulteriori specificazioni che saranno più innanzi valutate - l'obbligo dell'iscrizione nell'albo giornalistico del direttore e del vicedirettore responsabile dei giornali quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa violi il principio costituzionale secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21 della Costituzione).
- ... l'obbligo imposto dall'art. 46 della legge - nei limiti in cui viene prescritto che direttore e vicedirettore responsabili siano iscritti nell'albo - risulta legittimo in entrambi gli aspetti sotto i quali, come si è detto, esso va valutato. Ed infatti la funzione dell'Ordine - funzione, giova ripeterlo, che dà giustificazione costituzionale alla sua istituzione e disciplina -, risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, di un periodico o di un'agenzia potessero essere assunti da un soggetto (non importa che si tratti dello stesso proprietario o di altri) che per il fatto di non essere iscritto nell'albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all'Ordine per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono ...
- Se queste sono le ragioni che rendono costituzionalmente valido l'obbligo di cui si discorre, si deve riconoscere che esse appaiono soddisfatte dall'iscrizione del direttore e del vicedirettore nell'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionisti o di pubblicitari ...

Estratti dalla sentenza Corte Cost. n. 2/1971

- L'obbligo della registrazione e la preventiva nomina di un vice direttore responsabile riguardano esclusivamente i giornali quotidiani o periodici (L. 8 febbraio 1948, n. 47), sicché la legge non pone ostacolo alcuno a che il soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.
- La concentrazione nelle stesse mani del potere editoriale e del potere di direzione non vale ad escludere, certo, la necessità della vigilanza dell'Ordine, che non é predisposta a tutela della sola libertà dei singoli giornalisti, ma é strumento, sia pur mediato, di garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
- Nel caso di periodici organi di partiti o movimenti politici o di movimenti sindacali, l'obbligo di nominare un vice direttore responsabile fra gli iscritti nell'albo (quando il direttore non è iscritto all'albo) è strumento di salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale.

***NB:** Secondo l'art. 47 della legge n. 69/1963, l'iscrizione provvisoria, nell'elenco dei pubblicisti, del direttore di una pubblicazione periodica che sia organo di partiti o movimenti politici viene subordinata alla contemporanea nomina di un vice direttore già iscritto nel predetto elenco. La Corte cost. ha ritenuto legittima tale disposizione nelle sentenze n. 11 e n. 98 del 1968.*

Estratti dalla sentenza Corte Cost. n. 113/1974

- Il primo comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, dispone che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio e della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
- ... si censura in concreto, affermando che sia arbitrario, pretestuoso, artificioso, comunque irrazionale, il criterio adottato dal legislatore, con la norma denunciata, per determinare i requisiti necessari perché un giornale o una agenzia giornalistica possano essere ritenuti idonei per un utile tirocinio.
- Al riguardo si rileva che la determinazione dei requisiti necessari o meramente sufficienti perché un giornale o una agenzia giornalistica possano essere ritenuti idonei ad assicurare un tirocinio utile per la preparazione all'esercizio di una professione delicata ed importante, anche sotto il profilo dell'interesse pubblico, quale quella giornalistica, implica apprezzamenti e valutazioni che sicuramente rientrano nella potestà di scelta appartenente al legislatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza.
- La questione è dichiarata infondata.

La professione giornalistica

Art. 2229 codice civile

Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [*alle associazioni professionali*] (*), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

(*) *Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

Art. 45 legge 69/1963

Esercizio della professione.

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (*).

() La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.*

**NB: DIFFERENZA FRA PROFESSIONE E ATTIVITA'
GIORNALISTICA**

In cosa consiste l'attività giornalistica?

Cass. civ. sez. lavoro n. 1827/1995

«... questa Corte ha statuito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal modo a porsi come "mediatore intellettuale" fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dello evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione, e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (Cassazione 12 dicembre 1981 n. 6574; Cassazione 19 maggio 1990 n. 4547)».

Diritti e doveri del giornalista

Normativa e deontologia

Diritti e doveri del giornalista (art. 2 della legge 69/1963)

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Ciascuno dei concetti enunciati nell'art. 2 della legge 69/1963 va interpretato alla luce delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, come pure delle norme deontologiche sulla professione giornalistica.

I codici deontologici (1)

1988: Carta “informazione e pubblicità”

1990: Carta di Treviso per la tutela dei minori nell’attività giornalistica, intitolata “Per una cultura dell’infanzia” (vademecum 1995 e revisione della Carta nel 2006)

1993: Carta dei doveri del giornalista

1995: Carta “informazione e sondaggi”

1995: Carta di Perugia su informazione e malattia

1998: Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica

2007: Carta dei doveri dell’informazione economica

2007: Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti (Carta di Roma) e relativo **glossario**.

I codici deontologici (2)

2009: Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive

2009: Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi (Codice media e sport)

2010: Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa

2010: Decalogo di autodisciplina dei fotogiornalisti.

2011: Carta di Firenze sulla precarietà del lavoro giornalistico

2013: Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti (Carta di Milano).

Il Testo Unico 2016

Nel gennaio 2016 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha approvato il **Testo unico dei doveri del giornalista**, al cui interno sono confluiti quasi tutti i precedenti codici deontologici.

Tutti i documenti confluiti nel Testo unico del 2016, pur mantenendo inalterato il loro valore etico e storico, non sono più vigenti: ciò significa che non possono più essere indicati come regole di comportamento dei giornalisti né possono essere richiamati nei procedimenti disciplinari come testi normativi di riferimento.

Mantengono invece efficacia e validità autonoma i seguenti Codici che figurano in allegato al Testo unico: Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali per attività giornalistica; Carta di Treviso e relativo Vademecum; Glossario alla Carta di Roma; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze sulla precarietà nel lavoro giornalistico.

PER IL CONTENUTO DEL TESTO UNICO E RELATIVI ALLEGATI SI RIMANDA A:

<http://www.odg.it/content/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista-la-versione-finale>

Carta “informazione e pubblicità” – 1988

- Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione.
- L’autore del messaggio pubblicitario deve essere sempre riconoscibile.
- Deve essere riconoscibile anche l’identità dell’emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio pubblicitario.
- Idem per l’identità del committente.
- Il giornalista non deve offrire/accettare compensi di alcun genere che possono portare alla confusione dei ruoli.
- Il giornalista deve controllare la verità e la correttezza della notizia ...
- ... e deve rettificare le informazioni inesatte.

Carta di Treviso (protezione dei minori) – 1990 e rev. 2006

- La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi, di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso, trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.
- Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico – **Vademecum Treviso '95** – il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione (es codice Tv e minori e codice Minori e internet).
- OdG e Fnsi hanno aggiornato la Carta di Treviso il 26 ottobre 2006, approvando una serie di norme vincolanti (deontologicamente) per i giornalisti.
- Il 25 luglio 2012 è stato sottoscritto un protocollo con Telefono Azzurro.

Carta di Treviso (segue)

- i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
- va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
- per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

Carta di Treviso (segue)

- il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
- nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
- nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
- se, nell'interesse del minore – esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi – si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

Carta di Treviso (segue)

- particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;
- tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
- tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Carta dei doveri del giornalista – 1993

PRINCIPI

- Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
- Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.
- La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
- Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
- Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.
- Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza.

Carta dei doveri del giornalista – 1993

PRINCIPI (segue)

- Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.
- Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
- Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.
- Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
- Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiali.
- Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

Carta dei doveri del giornalista – 1993

DOVERI

- Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione.
- Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata.
- Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
- Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.
- Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

Carta dei doveri del giornalista – 1993

DOVERI (segue)

- I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico.
- I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.
- Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.
- Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive (*vedi approfondimento*).
- In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva.
- Tutela delle fonti (*vedi approfondimento*).

Carta dei doveri del giornalista – 1993

DOVERI (segue)

- I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
- I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
- Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.
- Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.
- Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato.

Carta dei doveri del giornalista – 1993

DOVERI (segue)

- Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate.
- Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.

L'Ordine dei giornalisti sta lavorando ad una revisione/aggiornamento della Carta

Carta “informazione e sondaggi” – 1995

- Il diritto del cittadino ad una corretta informazione riguarda anche la conoscenza dei dati provenienti dai sondaggi.
- Il giornalista deve però fornire tutte le informazioni per capire la provenienza del sondaggio, la sua rilevanza, completezza e attendibilità.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali – 1998

Il trattamento dei dati personali per attività giornalistica segue un regime derogatorio rispetto alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali (legge 675/96 e d.lgs. 169/2003 Codice privacy).

Infatti l'obbligo, per poter trattare i dati, di richiedere l'autorizzazione al Garante per la protezione dei dati personali e il consenso della persona cui i dati si riferiscono è un ostacolo allo svolgimento dell'attività giornalistica.

Quindi, la legge consente ai giornalisti di derogare alle regole generali, rispettando però un codice di deontologia professionale predisposto dagli stessi appartenenti alla categoria e approvato dal Garante.

Il codice è stato redatto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa, presentato al Garante all'inizio del 1998 e approvato il 29 luglio 1998. Costituisce l'allegato 1 al d. lgs. 196/2003 del 2003. Essendo previsto da una legge dello stato, gode dello status di norma secondaria.

(vedi approfondimento successivo)

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti (Carta di Roma) – 2007

- Con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche, il giornalista deve:
 - a) adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri;
 - b) evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte;
 - c) tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari;
 - d) interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l'informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

Carta dei doveri dell'informazione economica – 2007

- Il giornalista riferisce correttamente le informazioni in proprio possesso.
- Non subordina la diffusioni di tali notizie al profitto personali o di terzi.
- Non accetta incarichi o compensi che pregiudicano la sua indipendenza e autonomia.
- Non può scrivere articoli su fatti rispetto ai quali ha un interesse economico o finanziario personale.
- Occorre assicurare la trasparenza degli assetti proprietari, azionari e finanziari del giornale e degli interessi di cui possono essere portatori i singoli giornalisti.
- In caso di articoli che contengono raccomandazioni di investimento, bisogna che sia chiaramente identificabile l'autore della raccomandazione e l'opinione del giornalista deve essere chiaramente distinta da essa.
- La presentazione di studi di analisti deve essere fatta con trasparenza circa l'identità dell'analista e chiarezza sul contenuto dell'informazione.

Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive – 2009

- Le emittenti rtv si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.
- Occorre curare che risultino chiare le differenze fra i diversi ruoli e le diverse fasi processuali.
- L'informazione deve attenersi alla presunzione di non colpevolezza e deve rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi.
- Occorre adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda.
- Occorre assicurare la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti.
- I dati sensibili inidonei a soddisfare alcun interesse pubblico non devono essere rivelati.

Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi (Codice media e sport) – 2009

- Le trasmissioni non devono contenere messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza, per non alimentare fenomeni di violenza.
- Bisogna assicurare l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.
- Va evitata qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
- Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
- Va evitato il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose.
- Le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi vanno stigmatizzate.

(segue)

Codice media e sport (segue)

- Nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.
- In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, il conduttore deve dissociarsi con immediatezza.
- Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice, a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui e' stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.
- Il controllo del rispetto del codice è affidato all'AgCom.

Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa – 2010

- Il giornalista, all'interno delle amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi fondamentali, cioè il diritto delle P.A. ad informare e quello dei cittadini ad essere informati.
- Il giornalista è tenuto severamente ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dall'OdG.
- Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni è favorire il dialogo tra Ente ed utente: egli pertanto favorisce il dialogo e organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria specificità professionale non solo per rendere riconoscibile l'Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e rispettare.
- Il giornalista deve dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell'Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata può finire col configgersi con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all'immagine.

Decalogo di autodisciplina dei fotogiornalisti – 2010

- Rispetto della verità sostanziale dei fatti.
- Rispetto della dignità delle persone ritratte e tutela dell'immagine dei minori.
- Non manipolare o ritoccare immagini che si riferiscono a episodi di cronaca. Si possono alterare, purché ciò sia evidente, solo immagini a fini illustrativi o ironico-satirici.
- Non diffondere immagini raccapriccianti o comunque lesive della dignità della persona, a meno di prevalente interesse pubblico.
- Non confondere foto giornalistiche e immagini pubblicitarie.
- Denunciare eventuali utilizzi impropri delle proprie immagini.

Carta di Firenze – 2011

Dedicata a Pierpaolo Faggiano (giornalista precario che si è tolto la vita), è stata promulgata per garantire un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance. Infatti, l'autonomia del giornalista è troppo spesso lesa dalla precarietà lavorativa e dalle retribuzioni inadeguate. La più importante novità del documento riguarda i rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti, ossia la responsabilizzazione - in senso deontologico - di chi riveste un ruolo di coordinamento del lavoro giornalistico.

Carta di Milano – 2013

Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti, che riafferma il criterio deontologico fondamentale del "rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati" .

Il diritto all'informazione può trovare dei limiti quando viene in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata.

Fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, la Carta invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini privati della libertà o in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società.

Il diritto/dovere di rettifica

Nelle norme di legge

Art. 8 della l. 47/1948, mod. dall'art. 42 della l. 416/1981: chi è fatto oggetto di notizie false o inesatte può chiederne la rettifica all'organo di stampa. La rettifica deve essere obbligatoriamente pubblicata con lo stesso rilievo tipografico della notizia inesatta. L'interessato può fare ricorso al giudice per ottenere la pubblicazione obbligatoria della rettifica. Il giudice può comminare anche una sanzione amministrativa.

Art. 13 della l. 675/1996: l'interessato ha diritto di chiedere la rettificazione o l'integrazione dei dati personali.

Art. 32 del T.U. sulla RTV (d. lgs. n. 177/2005): chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali, in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi che sia trasmessa apposita rettifica entro 48 ore, nella medesima fascia oraria e con il rilievo della trasmissione originaria. Scaduto il termine, si può ricorrere all'AgCom.

Nella carta dei doveri del giornalista

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.

Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

Il segreto professionale

Segreto professionale e testimonianza nel processo penale

L'art. 2 della l. 69/1963 prevede l'obbligo di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie di carattere fiduciario.

Tuttavia, talvolta il giornalista potrebbe venire a conoscenza di informazioni utili o addirittura indispensabili per lo svolgimento di indagini processuali.

Se chiamato a deporre come teste in un processo penale, il giornalista deve rivelare la fonte di informazione, in deroga alla norma citata?

In effetti, originariamente l'art. 351 c. p. p. non menzionava i giornalisti fra le altre figure (avvocati, medici, ministri di culto) cui era concesso di opporre il segreto professionale in sede processuale. Quindi, i giornalisti che si rifiutavano di rendere nota l'identità dei loro informatori potevano essere incriminati per falsa testimonianza (art. 372 c. p.).

(... segue ...)

La Corte costituzionale (sentenza n. 1/1981) ha affrontato la questione:

«... il segreto giornalistico si differenzia dai segreti elencati nell'art. 351 cod. proc. pen., in quanto protegge la sola fonte e non anche la notizia: che anzi viene confidata al giornalista proprio perché egli la divulghi. [...] Si avrebbe piuttosto una assimilazione alla disciplina processuale del c.d. segreto di polizia di cui all'art. 349, ultimo comma, cod. proc. pen. [...]

Sta di fatto, però, che l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia: [...]

Di talché, nel conflitto tra tali due istanze (conflitto non certo denegabile nel momento in cui l'accertamento della verità di dati fatti è suscettibile di essere ostacolato se non impedito dal segreto che potesse essere mantenuto dal giornalista sulla fonte di notizie in suo possesso in ordine ai fatti stessi), deve essere appunto il legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi».

(... segue ...)

L'art. 200 dell'attuale codice di procedura penale del 1988 prevede che:

ai solli giornalisti professionisti iscritti all'albo è concesso, in sede processuale, di non rivelare l'identità delle persone da cui hanno ricevuto notizie confidenziali.

Tuttavia il giudice può ordinare al giornalista di farlo in due casi:

- 1) quando la dichiarazione del giornalista per rifiutarsi di deporre sia infondata;
- 2) quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'indicazione della fonte.

(... segue ...)

Problemi:

La norma non considera la posizione dei giornalisti pubblicisti.

La norma non consente alcuna forma di opposizione all'ordine del giudice, la cui valutazione è quindi insindacabile.

La protezione offerta al giornalista è inferiore a quella offerta alle altre forme di segreto professionale (medici, avvocati, ministri di culto) perché:

a) per queste categorie il segreto si estende a tutti i fatti conosciuti in ragione del proprio ufficio;

b) il giudice può ordinare loro di testimoniare nel solo caso in cui la dichiarazione da essi resa per astenersi dal testimoniare sia infondata.

Le fonti nella Carta dei doveri del giornalista (1993)

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.

In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (1)

L'art. 10 della CEDU protegge in modo assoluto il segreto giornalistico, tutelando «la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche».

La Corte di Strasburgo, nella celebre **sentenza Goodwin v. UK** (27 marzo 1996) ha considerato il segreto giornalistico logico corollario dell'art. 10 della Convenzione europea, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (2)

Sentenza *De Haes e Gijssels v. Belgio* (24.2.1997): le giurisdizioni nazionali non possono rigettare la domanda di un giornalista posto sotto accusa che chiede l'ammissione di prove diverse alla divulgazione della sua fonte di informazione.

Sentenza *Roemen v. Lussemburgo* (25.2.2003): deve essere risarcito il giornalista che ha subito perquisizioni nel suo ufficio alla ricerca delle sue fonti di informazione, perché la protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa e la sua assenza potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni di interesse generale.

Sentenza *Tillack v. Belgio* (27.11.2007): è illegittima la perquisizione subita da un giornalista per individuare le sue fonti.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (3)

Sentenza *Financial Times, Independent, Guardian, Times e Reuters v. UK* (24.12.2009): i giornalisti hanno diritto a proteggere le loro fonti anonime e quindi i giudici britannici non possono imporre loro di produrre una documentazione dalla quale le fonti possono essere identificate.

Sentenza *Saoma v. Paesi Bassi* (14.9.2010): la stampa non può essere costretta a consegnare all'autorità giudiziaria la documentazione che rende note le fonti di informazione, perché ciò incide negativamente non solo sull'aspettativa di anonimato degli informatori, ma anche sul giornalista e sul giornale la cui reputazione potrebbe essere colpita negativamente agli occhi delle future potenziali fonti, nonché sulla collettività che ha interesse a ricevere informazioni da fonti anonime.

Sentenza *Martin v. Francia* (12.04.2012): le perquisizioni nel domicilio e nell'ufficio di un giornalista e il sequestro di supporti informatici, con l'obiettivo di individuare la fonte anonima di cui il giornalista si è servito, sono in contrasto con l'art. 10 della CEDU.

La giurisprudenza della Corte di cassazione: cautela!

Cass. pen. n. 85/2004: il segreto professionale dei giornalisti si estende a tutte le indicazioni che possono condurre ad individuare chi ha fornito fiduciarmente la notizia, comprese ad esempio le utenze telefoniche.

Cass. pen. 25755/2007: in considerazione della tutela del segreto giornalistico gli strumenti di perquisizione e sequestro a carico di giornalisti devono essere utilizzati con la massima cautela.

Cass. 40380/2007: in considerazione della tutela del segreto giornalistico deve essere rigorosamente rispettato il criterio di personalità fra contenuto di un sequestro probatorio nei confronti di un giornalista e le esigenze di accertamento dei fatti.

Il diritto di cronaca, critica e satira

Il diritto di cronaca e di critica

L'art. 21 della Costituzione comprende anche la «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti» (Corte costituzionale, sentenza n. 105/1972).

L'onore e la reputazione costituiscono beni costituzionalmente rilevanti. Altrettanto lo è il diritto alla riservatezza.

Come si possono contemperare queste diverse esigenze?

Infatti, la libertà di cronaca potrebbe scadere nella diffamazione, oppure nella violazione della *privacy*.

Su questi problemi si sono espresse la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, come si vedrà nelle *slides* successive.

La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di cronaca

Cass. civ. n. 5259/1984 (c. d. SENTENZA-DECALOGO)

Chi si ritiene diffamato può adire direttamente il giudice civile per il risarcimento dei danni, senza necessariamente aver presentato querela in sede penale.

Il diritto di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti è legittimo a tre condizioni:

- 1) utilità sociale dell'informazione;
- 2) verità dei fatti esposti (anche soltanto putativa, purché frutto di serio lavoro di ricerca); la verità incompleta (fatti dolosamente o colposamente taciuti) è da equipararsi alla notizia falsa.
- 3) forma "civile" dell'esposizione (cioè obiettiva, non con intenti denigratori, rispettosa della dignità delle persone e dei sentimenti umani).

(.... segue ...)

La forma della critica non è civile quando:

- è eccedente rispetto allo scopo informativo;
- difetta di serenità e/o di obiettività;
- calpesta la dignità umana;
- non è improntata (intenzionalmente) a leale chiarezza, cioè si serve di subdoli espedienti quali:
 - a) il sottinteso sapiente;*
 - b) gli accostamenti suggestionanti;*
 - c) il tono sproporzionatamente scandalizzato/sdegnato;*
 - d) vere e proprie insinuazioni più o meno velate.*

Cass. pen. n. 1473/1997 (sul requisito dell'utilità sociale)

Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.

Anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando da esse possono desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini.

Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.

Cass. civ. n. 3679/1998
(sempre sul requisito dell'utilità sociale)

E' riconosciuto un "diritto all'oblio", cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione.

La giurisprudenza della Cassazione sul requisito della verità

- La verità consiste nella sostanziale corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati.
- La verità oggettiva non può essere sostituita dalla verosimiglianza o dalla veridicità.
- Il cronista deve controllare accuratamente e con la massima possibile diligenza che le notizie raccolte siano vere. In particolare, deve controllare l'attendibilità delle fonti, anche nei casi in cui esse appaiano autorevoli.
- Se il giornalista ha eseguito diligentemente questo controllo, alla verità può essere equiparata la verità putativa.
- Nel caso della cronaca giudiziaria, non è consentito al giornalista anticipare le conclusioni della magistratura.

La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di critica

Cass. pen. n. 6493/1993

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di una opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue che l'esercizio di tale diritto non può trovare altro limite che non sia quello dell'interesse pubblico e sociale della critica stessa, in relazione all'idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica.

La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di critica

Cass. pen. n. 20474/2002

La cronaca è essenzialmente narrazione (mero resoconto) di fatti e accadimenti, mentre la critica è espressione di opinioni e valutazioni.

Quindi, il limite della verità deve essere rispettato rigorosamente relativamente alla cronaca, mentre la critica, in quanto espressione di convincimenti personali, non è vincolata allo stesso modo al rispetto di tale limite.

Ciò non significa che la critica può essere svincolata dalla verità, ma solo che essa è attività di interpretazione di determinati fatti e quindi elaborazione della realtà attraverso il filtro del giudizio di valore.

Quindi la critica deve avere un fondamento di verità – nel senso che deve riferirsi ad un fatto storicamente vero o ad un evento realmente accaduto – ma non può essere rigorosamente vera (obiettiva).

La critica svincolata dal fondamento di verità è mera astrazione e può essere lesiva della dignità personale.

La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di critica

Cass. pen. n. 11746/1992 e 935/1998

Nella critica politica il criterio della continenza formale assume maggiore elasticità, per cui manifestare dissenso rispetto all'operato altrui, anche con toni aspri ed espressioni che in altro contesto apparirebbero offensive, non può considerarsi diffamazione.

Cass. pen. n. 7990/1998

Tuttavia non bisogna scadere nell'uso di espressioni offensive gratuite, senza alcuna finalità di pubblico interesse, screditando l'avversario solo sulla base di una sua pretesa indegnità morale, anziché criticarne i programmi e le azioni.

La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di critica

Cass. pen. n. 11662/2007

L'esimente del diritto di critica è senza dubbio configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure, a differenza di quanto si verifica col diritto di cronaca, che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.

La giurisprudenza della Corte di cassazione sul diritto di critica

Cass. pen. n. 25138/2007

La critica è legittima anche quando ha per oggetto l'attività giudiziaria, perché i giornalisti sono i “cani da guardia” della democrazia e delle istituzioni, comprese anche quelle giudiziarie.

Prima di definire i limiti del diritto di cronaca e di critica, occorre definire

il reato di diffamazione:

Art. 595 c. p. : Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [...] Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è (aumentata) [...]

Art. 596 c. p., comma 1: Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Art. 596 bis c.p.: Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore [...]

Art. 597 c. p., comma 1: I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

La diffamazione a mezzo stampa: circostanze esimenti

Sentenza della Corte Costituzionale n. 175/1971:

Nonostante la non invocabilità dell'*exceptio veritatis* (art. 596 c. p.), il colpevole può invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. «E non appar dubbio che tale sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreché la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti».

La responsabilità per il reato di diffamazione (e per gli altri reati a mezzo stampa) si estende anche al direttore della testata:

Art. 57 c. p.: Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa,

Art. 57 bis c. p.: Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Art. 58 c. p.: Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. (stampa clandestina).

La responsabilità del direttore della testata (segue)

Va segnalata la recente sentenza della quinta sezione penale della Corte di cassazione, n. 35511 del 1 ottobre 2010, che ha escluso la punibilità del direttore di un giornale online (testata registrata) per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con la motivazione che l'art. 57 c.p. fa riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione online. Né si può pensare ad una interpretazione analogica, perché si violerebbe il divieto di interpretazione analogica della legge penale.

La Corte ha sottolineato l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media e ha precisato che quanto detto per il direttore del giornale online vale anche per i coordinatori dei blog e dei forum telematici.

La responsabilità del direttore della testata (segue)

In concreto, è difficile per il direttore di un periodico di tiratura nazionale (data l'ampiezza della redazione) controllare effettivamente il contenuto dei singoli articoli.

L'art. 57 c. p. è stato quindi sospettato di illegittimità per violazione del principio di uguaglianza.

Corte costituzionale, sentenza n. 198/1982:

«L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione è posto più degli altri in grado di seguire tutta l'attività del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalità. [...] Tale conclusione, d'altra parte, non può essere respinta neppure in relazione al caso, indubbiamente caratterizzato da aspetti propri, dell'unicità del direttore di un grande periodico. [...] Una volta ammessa, come si è detto, la necessità della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla legge, ciò che del resto non contestano le ordinanze di rinvio, le modalità di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, che nella specie, come si è detto, non possono certo ritenersi violati. [...] Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.) ... »

La giurisprudenza sul diritto di satira

Pretura di Roma, ordinanza 4 marzo 1989:

La satira ha utilità sociale poiché svolge funzione di controllo sociale del potere politico ed economico attraverso l'umorismo.

Pur essendo espressione di umorismo, essa può trovarsi in qualsiasi contesto, anche serio.

Essa quindi deve essere accettata con bonaria indulgenza agli interessati.

Tuttavia, la satira non deve ledere i diritti inviolabili della persona (dignità, decoro, reputazione).

Cassazione civile n. 14485/2000:

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto superato il limite della continenza della critica politica per la concorrente presenza di due elementi: la estraneità della frase ritenuta diffamatoria alla restante parte dell'articolo e lo sprezzante dilleggio insito nella stessa frase.

Circa il diritto di satira, gli orientamenti della giurisprudenza non sono univoci e anche in dottrina si riscontrano diverse posizioni, non tutte condivisibili. Eccone alcune:

- La satira, essendo inverosimile, non può mai essere offensiva né integrare il reato di diffamazione.
- Occorre comunque rispettare sempre i valori fondamentali della persona (requisito di difficile accertamento).
- La satira non può comunque travalicare il limite della correttezza delle espressioni.
- I soggetti devono essere personaggi famosi e/o potenti: la notorietà della persona è una specie di consenso tacito (e allora le persone non note devono prestare consenso espresso?).
- La satira si fonda sull'attualità più che sulla veridicità: di per sé l'espressione comica è inverosimile.
- Data la sua maggiore risonanza e diffusione, la satira a mezzo stampa deve essere più "contenuta" rispetto a quella verbale o quella televisiva (la carta resta, la TV passa).

Diritto di cronaca e intervista diffamatoria

Viene e pubblicata un'intervista in cui il soggetto interessato pronuncia frasi diffamatorie nei confronti di terzi.

Il giornalista è responsabile (civilmente o penalmente)?

Sentenza Cass. sezioni unite, n. 37140/2001:

Il fatto di aver riportato fedelmente alla lettera le dichiarazioni di contenuto ingiurioso o diffamatorio rilasciate dall'intervistato non è sufficiente di per sé a configurare la scriminante del diritto di cronaca.

Tale scriminante si verifica solo se, in considerazione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia della discussione e del contesto dell'intervista, siano presenti profili di interesse pubblico tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

Ciò vale particolarmente se l'intervistato o le persone cui si riferiscono le dichiarazioni offensive siano persone di indiscussa notorietà o ricoprano rilevanti cariche pubbliche, così che l'intervista assuma carattere di evento di pubblico interesse.

(... segue)

La posizione della Corte di cassazione apre però notevoli problemi:

1. Chi è un *homo publicus*?
2. Occorre distinguere fra persona nota e persona di potere?
3. Come stabilire la scala di valori?
4. Il giornalista ha l'obbligo di riportare l'intervista diffamatoria integralmente o ha un certo potere discrezionale di decidere se, quando, come pubblicare l'intervista?
5. Per non essere ritenuto responsabile di diffamazione, il giornalista deve tenere una posizione rigorosamente passiva oppure può esercitare una certa dose di esagerazione e/o di provocazione?

Libertà di cronaca e vicende giudiziarie: quale bilanciamento?

L'esercizio del diritto di cronaca da parte del giornalista si scontra con vari tipi di esigenze:

- 1) quella del soggetto coinvolto nella vicenda giudiziaria alla tutela dell'onore, della reputazione, della riservatezza;
- 2) quella dell'opinione pubblica ad essere informata di fatti di rilevante interesse sociale;
- 3) quella degli organi inquirenti e giudicanti alla corretta amministrazione della giustizia.

Le norme di legge (art. 114 c. p. p. e 684-685 c. p.) vietano la pubblicazione, in certi casi, degli atti processuali e puniscono (troppo lievemente?) chi non rispetta tale divieto.

L'art. 147 c. p. p. dispone che il giudice può autorizzare la ripresa del dibattito solo con il consenso delle parti. Tuttavia, può prescindere da esso quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante.

Libertà di cronaca e vicende giudiziarie (segue)

Va segnalata la recente sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 3674 del 1° febbraio 2011, che ha precisato che il giornalista può riferire gli atti delle indagini, ma non anticiparne le conclusioni in chiave “colpevolista”.

In particolare, non è corretto effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, anche se il personaggio di cui si parla è pubblico e anche se il giornalista si basa su informazioni provenienti da sue proprie fonti, che però non trovano riscontro nelle indagini ufficiali.

(Le medesime valutazioni erano già state espresse dalla Cassazione, quinta sezione penale, nelle sentenze n. 38262 e 44522 del 2008).

Libertà di cronaca e
tutela della riservatezza

La CEDU

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

La CEDU

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

La normativa

Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Vari decreti legislativi di modifica e integrazione della legge 675/96.

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998).

Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Vari decreti legislativi di modifica e integrazione della Codice del 2003.

Direttiva 2009/136/CE, nota come “Direttiva e-privacy”, recepita con d. lgs. 28 maggio 2012, n. 169.

Libertà di cronaca e tutela della riservatezza

La giurisprudenza ha individuato il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza negli artt. 2, 3, 13, 14, 15, 29 Cost. e lo ha qualificato come «diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della libertà dell'uomo come singolo» (es. **Cass. Civ. 2129/1975, caso Soraya**).

Questo diritto «è violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per loro tale natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall'attività in concreto svolta, o, data la natura dell'attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerente alla posizione del soggetto».

Il concetto di “vita privata” si riferisce «ad una certa sfera della vita individuale e familiare, alla illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato ai tradizionali rifugi della persona (le mura domestiche o la corrispondenza)».

(... segue ...)

Talvolta la lesione del diritto alla riservatezza potrebbe coincidere con una lesione dell'onore e della reputazione, poiché «il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione» (**Cass. civ. 978/1996**).

Tuttavia tali diritti, pur avendo un fondamento omogeneo, non sono perfettamente coincidenti. Infatti «il diritto alla riservatezza ha una estensione maggiore del diritto alla reputazione, ben configurandosi ipotesi di fatti di vita intima che, pur non influenzando sulla reputazione, devono restare riservati» (**Cass. civ. 5658/1998**)

Il bilanciamento di opposti valori costituzionali, quali il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, si risolve a favore del primo quando siano soddisfatte le tre condizioni enunciate della citata sentenza-decalogo del 1984: utilità sociale della notizia, verità dei fatti divulgati, forma civile dell'esposizione (**idem**).

Trattamento dei dati personali ed attività giornalistica

Legge 675/1996 e d.lgs. 196/2003 (c. d “codice privacy”)

Trattamento = qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Dati personali = qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dai dati personali si distinguono i **dati sensibili** = i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Trattamento dei dati personali: le deroghe per i giornalisti

Il titolare del trattamento dei dati è soggetto a vari obblighi (notificazione al Garante, trattamento corretto, informativa all'interessato, garantire all'interessato il diritto di accesso e la rettifica).

Tuttavia ai giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) sono concesse deroghe *ex art.* 136-139 del d. lgs. 196/2003:

- 1) possono trattare i dati sensibili senza consenso scritto dell'interessato e senza previa autorizzazione del Garante;
- 2) possono trattare i dati giudiziari (che si riferiscono alle qualità di imputato/indagato o all'esistenza di precedenti penali) senza previa autorizzazione del Garante;
- 3) possono effettuare più liberamente il trasferimento di dati all'estero.

Questo a condizione del rispetto delle norme del codice di deontologia professionale del 1998.

Il Garante può ordinare, anche su ricorso degli interessati, la correzione o la cancellazione dei dati trattati illegittimamente.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali – 1998

Il trattamento dei dati personali per attività giornalistica segue un regime derogatorio rispetto alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali (legge 675/96 e d.lgs. 169/2003 Codice privacy).

Infatti l'obbligo, per poter trattare i dati, di richiedere l'autorizzazione al Garante per la protezione dei dati personali e il consenso della persona cui i dati si riferiscono è un ostacolo allo svolgimento dell'attività giornalistica.

Quindi, la legge consente ai giornalisti di derogare alle regole generali, rispettando però un codice di deontologia professionale predisposto dagli stessi appartenenti alla categoria e approvato dal Garante.

Il codice è stato redatto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa, presentato al Garante all'inizio del 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

Costituisce l'allegato 1 al d. lgs. 196/2003 del 2003. Essendo previsto da una legge dello stato, gode dello status di “norma secondaria”.

Con delibera n. 376/2013 del Garante per la protezione dei dati personali è stato deciso di avviare la procedura di modifica di questo codice.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali – 1998

- Poiché la professione di giornalista deve svolgersi senza autorizzazioni o censure, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente dalle altre forme di trattamento dei dati.
- Il giornalista che raccoglie notizie deve rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite.
- Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti di accesso/rettifica/cancellazione dell'interessato.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali (segue)

- Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie.
- Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
- La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
- Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
- Nel raccogliere i dati sensibili il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali (segue)

- La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
- La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
- Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
- Il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
- La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali (segue)

- Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
- Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
- Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
- Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali (segue)

- Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
- Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
- Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
- Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Codice deontologico sul trattamento dei dati personali (segue)

- Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
- Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
- Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
- Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Il diritto all'oblio

Diritto individuale a non vedere continuamente riproposte dai mezzi di comunicazione notizie riferite alla propria persona relative a fatti di cronaca accaduti tempo addietro, dal momento che tali notizie non sono più di interesse pubblico e la loro ripubblicazione non è di utilità sociale.

Cass. Civ. III, sentenza n. 3679 del 1998:

Diritto all'oblio come nuovo e specifico profilo del diritto alla riservatezza, e cioè come «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»; tuttavia «quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all'informazione - non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico - che si deve temperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione».

Internet e diritto all'oblio (1)

Garante privacy, provvedimento 8 aprile 2009

La rete Internet consente la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo soggetto e relativi a vicende anche passate.

Anche se il soggetto vuole prendere le distanze da questi fatti passati, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale, le ricerche effettuate mediante i motori di ricerca ripropongono continuamente a tempo indeterminato tali fatti, come se fossero sempre attuali.

Di conseguenza il Garante ha ingiunto all'editore di un sito web di adottare le misure idonee affinché le generalità della persona contenute in un articolo pubblicato online, riferito a una vicenda trascorsa, non fossero rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca.

Internet e diritto all'oblio (2)

Cass. civ. III, sentenza n. 5525/2012

Anche riguardo a un fatto molto risalente nel tempo può persistere un interesse pubblico di conoscenza a distanza di anni, soprattutto nel caso in cui una vicenda passata sia da porre in relazione con nuovi fatti di interesse pubblico.

Tuttavia, a tutela della reputazione della persona protagonista della notizia, è importante che il titolare del trattamento dei dati (nella fattispecie si trattava di una testata giornalistica online) provveda ad aggiornare la notizia attraverso il collegamento della notizia ad altre informazioni pubblicate più recentemente, che possano completare/mutare il quadro.

Occorre quindi sempre garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca già oggetto di informazione e di trattamento, perché solo così si salvaguarda il diritto individuale ad una corretta rappresentazione della propria personalità, nonché il diritto di tutti i cittadini ad un'informazione corretta e completa.

Internet e diritto all'oblio (3)

Corte di Giustizia dell'Ue, sentenza *Google Spain*, 13/05/2014

L'attività tipica svolta da un motore di ricerca – cioè l'aggregazione di informazioni – è da qualificarsi come trattamento dei dati personali, e pertanto deve rispettare la normativa europea sulla protezione dei dati.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, chiunque può chiedere direttamente al motore di ricerca che l'informazione relativa alla sua persona non venga più messa a disposizione degli utenti della rete (deindicizzazione), ovvero venga cancellata, esercitando così il suo diritto all'oblio.

Il motore di ricerca è tenuto rimuovere dall'elenco dei risultati di una ricerca sul nome di un soggetto quei link verso pagine web che contengono informazioni relative al soggetto ricorrente quando quei dati «non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati» oppure risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso».

Fine

Grazie per l'attenzione!